

AVV. GIULIANO PICCHIO  
Via Cesare Balbo 26, 06121 – PERUGIA  
r-tel. 075.5837654/5 fax 075 5837713  
giuliano.picchio@avvocatiperugiapec.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA**  
**RICORSO**

**PER**

**POGGIANI ANNA** nata a Chiusi (SI) il 28.11.1964, residente in Via Montegrappa c.f. PGG NNA 64S68 C662L, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce a questo ricorso, dall'Avv. Giuliano Picchio del Foro di Perugia (c.f. PCC GLN 78C10 G478C – PEC [giuliano.picchio@avvocatiperugiapec.it](mailto:giuliano.picchio@avvocatiperugiapec.it)) ed elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 25 comma 1 let. a) c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. Toscana, Via Ricasoli n. 40; *- ricorrente -*

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA – M.I.U.R.** in persona del Sig. Ministro p.t., viale Trastevere 76/a Roma **c.f. 80185250588** – **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del Direttore Generale p.t., via Mannelli 113, 50136 – Firenze,  
*ope legis* rappresentati, difesi e domiciliati da e presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze con sede in 50129 - Firenze, Via degli Arazzieri 4** *- amministrazione resistente -*

**NEI CONFRONTI DI**

**SANNUTI TERESA** presso la sua residenza in 52043 - Castiglion Fiorentino (AR) Loc. Brolio n. 152/B *- eventuale contro-interessato -*  
**per l'annullamento,**

**previa sospensiva/accoglimento delle misure cautelari richieste**  
nell'ambito del "Concorso Docenti 2016", indetto su base regionale con D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 106 del 23 febbraio 2016 - Classe di concorso A 60 - *Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado*, per la Regione Toscana:

- del Verbale delle operazioni n°1 (del 9 giugno 2016) - *Verbale della definizione delle griglie di correzione prova scritta – prova pratica – prova orale*;
- degli atti adottati relativi alla prova scritta e specificatamente dei criteri di conduzione e dei criteri di valutazione della prova scritta della ricorrente;
- del Verbale delle operazioni n°12 (del 15 luglio 2016) relativo alla seduta della commissione esaminatrice all'esito della quale è stata attribuita alla ricorrente la votazione di 13,865/30 ed il seguente giudizio sintetico “NELLO SVOLGIMENTO DEI QUESITI IL CANDIDATO HA DIMOSTRATO UNA INSUFFICIENTE ADERENZA ALLE RICHIESTE DELLE TRACCE, LE CONOSCENZE SONO INSUFFICIENTI, MENTRE SOLO IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA E' SOSTANZIALMENTE SUFFICIENTE”;
- dell'elenco degli ammessi alla prova orale, in particolare laddove si esclude l'ammissione a tale fase concorsuale della ricorrente;
- del Decreto Direttoriale n. 569 del 15 settembre 2016 di approvazione della graduatoria generale di merito classe di concorso A 60 Toscana, in particolare laddove la ricorrente risulta esclusa da detta graduatoria, parte integrante del provvedimento;
- nonché per quanto occorrere potesse, anche in *parte qua*, del Verbale n°20 delle operazioni (del 22 luglio 2016) e del Verbale n° 25 delle operazioni (del 23 luglio 2016);

- di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto nel contenuto e negli estremi, in quanto lesivo degli interessi legittimi della ricorrente.

### FATTO

L'odierna ricorrente, dr.ssa Poggiani Anna, ha regolarmente partecipato al c.d. "Concorso Docenti 2016", indetto su base regionale con D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 106 del 23 febbraio 2016; concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia scolastica secondaria di primo e secondo grado [**doc. all.1**].

In particolare, la ricorrente concorreva per la classe di concorso A 60 – *Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, per la Regione Toscana*. I concorrenti ammessi a partecipare alle prove della predetta classe di concorso (A60 Regione Toscana), inclusa la ricorrente, risultavano essere in numero di 227 [**doc. all. 2**] per la copertura di 117 posti.

Con Decreto del 10 maggio 2016 veniva nominata la Commissione giudicatrice [**doc. all. 3**], presieduta da Stefani Luca (presidente) e composta altresì da Baldecchi Manola (commissario), Giusti Paolo (commissario) e, quale segretario, Carmignani Fabrizia.

Le prove concorsuali da affrontare consistevano in una prova scritta, una prova pratica e, per coloro che fossero stati ammessi, avendo superato positivamente prova scritta e pratica, una prova orale.

Previo espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura, in data 11 maggio 2016 si teneva la prova scritta che la ricorrente svolgeva

presso l'Istituto F.Redì di Arezzo, nell'aula laboratorio d'informatica B, unitamente ad altri candidati, come da elenco che segue [**cfr. doc. all. 2**]:

- 1) POGGIANI ANNA;
- 2) POLI RICCARDO;
- 3) POLVANI FRANCESCA;
- 4) PONTICELLI SILVIA;
- 5) POPOLO MARCO;
- 6) QUINTARELLI CONCETTA CHIARA;
- 7) RANIERI RAFFAELLA;
- 8) RAO FORTUNATO;
- 9) RICCA ANNA;
- 10) RICCI ALESSIA;
- 11) RICCI ROBERTA;
- 12) ROMITI TIZIANA;
- 13) ROMITO EVA;
- 14) RONDELLI BARBARA;
- 15) ROSINI NICOLETTA;
- 16) ROSSI ROMANELLI LORENZA;
- 17) SACCA' CONCETTA.

In realtà, già prima dell'inizio della prova scritta risultava assente il candidato RAO FORTUNATO, che difatti non rispondeva all'appello e non prendeva parte al concorso, circostanza che peraltro può ben riferire la ricorrente, in quanto, essendo stata sorteggiata a caso tra i partecipanti proprio per assistere alla procedura di invio delle prove al CINECA, poteva personalmente constatare che il numero di file caricati sul portale

era in numero di 16 (come i candidati effettivamente presenti in aula) e non di 17.

In seguito, in data 9 giugno 2016 la Commissione giudicatrice si riuniva e, come da *Verbale n°1 – Verbale della definizione delle griglie di correzione prova scritta – prova pratica – prova orale* [**doc. all. 4**], risulta essere stata data lettura “collegiale ed integrale”:

- dell’Avviso MIUR AOODGPER – Direzione Generale Personale della Scuola REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0014097 – 18/05/2016 – [**doc. all. 5**];
- del Decreto Ministeriale AOOUFGAB – Ufficio del Gabinetto del MIUR – Registro Decreti Prot. n. 0000095 – 23/02/2016 e dell’allegato A[**doc. all. 6**];
- dell’art. 400 T.U. D.Lgs. 16.4.1994 n. 297 [**doc. all.7**]

cioè, della vigente normativa di legge e regolamentare che disciplina ed indirizza i criteri per procedere alla valutazione della prova scritta, della prova pratica e, quindi, della prova orale. Conseguentemente, nel medesimo *Verbale n°1*, la stessa Commissione giudicatrice dichiarava di approvare i relativi criteri di valutazione e le griglie di correzione per le varie tipologie di prove (scritta, pratica, orale).

La procedura seguiva il suo ulteriore corso e, in data 12 luglio 2016, si teneva la prova pratica del concorso, cui partecipavano 217 candidati. Le relative operazioni dovrebbero essere state verbalizzate nel *Verbale n°7*.

A tal riguardo è appena il caso di rilevare, già *in limine*, che, seppur richiesto dalla ricorrente nell’ambito di formali istanze di accesso atti [**docc. all. 8,9,10,11,12**], con richiesta peraltro estesa a tutti i verbali di

concorso, il *Verbale n. 7* non è tuttavia sin qui stato osteso dalla P.A. e/o dalla Commissione giudicatrice (sin d'ora si chiede che Codesto Ecc.mo TAR della Toscana ne ordini alla P.A. la produzione in giudizio).

Il giorno successivo, 13 luglio 2016, aveva inizio la fase di correzione degli elaborati ed in particolare risulta che in tale data la Commissione svolgeva due distinte sessioni di lavoro.

La prima sessione (Verbale n°8 – **doc. all. 13**) concerneva l'elaborazione del calendario della procedura ma, soprattutto, come si legge a verbale: “...*La Commissione procede ad inviare all'USR per la Toscana il verbale N.7 del 12/07/2016 relativo allo svolgimento della prova pratica classe concorso A60 per gli adempimenti di loro competenza...*”.

Se ne deduce, perciò, che il Verbale n.7 del 12 luglio 2016, relativo allo svolgimento della prova pratica, non era stato fatto oggetto, da parte della Commissione, di tempestivo invio all'Ufficio Scolastico Regionale, ma veniva inviato solo il giorno seguente, 13 luglio 2016. Non vengono comunque esternate dalla Commissione le ragioni dell'omesso invio.

La seconda sessione di lavoro del 13 luglio 2016 (Verbale 9 **doc. all. 14**) concerneva l'inizio delle operazioni di correzione che venivano poste in essere procedendo, in un primo momento, alla valutazione delle prove scritte dell'11 maggio 2016, senza tuttavia procedere all'abbinamento degli elaborati scritti con le prove grafiche/pratiche (del 12 luglio 2016) di ciascun candidato; quindi optando per una correzione non contestuale delle differenti prove sostenute (scritte/pratiche) dai candidati. A verbale risultano corretti i primi **11 elaborati** dalle ore 13,30 alle ore 17,40.

Nel Verbale successivo del 14 luglio 2016 (Verbale 10 **doc. all. 15**) risulta che dalle ore 8,00 alle ore 15,45 venivano corretti ulteriori **32**

elaborati poi viene messo a verbale che a causa di disfunzioni della piattaforma CINECA le operazioni di invio e correzione debbono essere interrotte e per tale ragione non si possono inviare in giornata le 32 correzioni effettuate.

Il successivo 15 luglio 2016 (Verbale 11 **doc. all. 16**) nella prima sessione di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 12,30 la Commissione procedeva all'invio tramite piattaforma CINECA delle 32 correzioni effettuate il giorno precedente.

Quindi, in pari data (verbale 12 **doc. all. 17**) dalle ore 12,40 alle ore 17,30 venivano corretti ulteriori 27 elaborati (tra i quali, come si dirà appresso, anche quello della ricorrente recante identificativo 1046095).

Il 16 luglio 2016 (Verbale 13 **doc. all. 18**) dalle ore 8,00 alle ore 16,55 venivano corretti altri 25 elaborati.

Il 18 luglio 2016 (Verbale 14 **doc. all. 19**) dalle ore 8,00 alle ore 18,30 venivano corretti 53 elaborati.

Il 19 luglio 2016 (Verbale 15 **doc. all. 20**) dalle ore 8,00 alle ore 16,30 venivano corretti 42 elaborati.

Il 20 luglio 2016 (Verbale 16 **doc. all. 21**) dalle ore 8,00 alle ore 14,15 venivano corretti 30 elaborati, concludendo così la fase di valutazione delle prove scritte.

Gli elaborati corretti, nel complesso, risultano essere in numero di 220 (11 + 32 + 27 + 25 + 53 + 42 + 30), a fronte di un numero di concorrenti ammessi alla partecipazione come detto pari a 227. La Commissione non fornisce indicazioni/spiegazioni circa la differenza tra il numero di elaborati corretti ed il numero di concorrenti partecipanti.

Sempre in data 20 luglio 2016, come da Verbale 17 [**doc. all. 22**], la Commissione precedeva, quindi, alla correzione delle prove pratiche, contenute in buste per un numero totale pari a 217. Dalle ore 14,30 alle ore 18,30 risultano corrette **30 prove pratiche**.

In data 21 luglio 2016 (Verbale 18 – **doc. all. 23**) dalle ore 8,00 alle ore 18,15 venivano corrette **88 prove pratiche**.

La ricorrente non ha potuto avere conoscenza del Verbale 19, il quale, pur richiesto mediante formale accesso atti, alla stessa stregua del Verbale 7 non è stato osteso dalla P.A. (anche in relazione a questo documento si chiede che Codesto Ecc.mo TAR della Toscana ne ordini la produzione in giudizio).

Senonché dal successivo Verbale 20, del 22 luglio 2016 [**doc. all. 24**] si evince quanto segue:

*“...La Commissione collegialmente, sempre utilizzando i criteri di valutazione indicati nella griglia di valutazione della prova pratica Allegato 2 dei verbali N.3 del 05/07/2016 e confermata nel verbale N. 6 del 11/07/2016, durante la procedura di correzione odierna di un elaborato grafico, rileva una diversità di valutazione tra due elaborati grafici recanti lo stesso svolgimento, ma con valutazioni discordanti, nello svolgimento del quesito N.1 della traccia estratta. La commissione in virtù di ciò riesamina la prova pratica recante il N. 16 valutata in data 20/07/2016 Verbale n.17 per uniformare i giudizi valutativi. E provvede ad allegare al plico N. 16 la nuova e corretta griglia...”.*

Sempre in data 22 luglio 2016 (Verbale 21 – **doc. all. 25**) dalle ore 8,35 alle ore 17,00 venivano corrette ben 99 prove pratiche, esauendo così le operazioni di correzione (come dichiarato a Verbale 22 – **doc. all.26**).



In data 23 luglio 2016 (Verbale 23 – **doc. all. 27**) la Commissione dava luogo all’apertura delle buste provenienti dalle varie sedi di concorso della classe A 60. Emerge in particolare che dal verbale della prova scritta (il Verbale n.7 che la ricorrente non ha potuto conoscere in quanto non osteso dalla P.A. pur a fronte di formali istanze di acceso) i candidati che avevano svolto la prova presso il Liceo Linguistico Statale “F. Redi” (laboratorio B) – la stessa sede in cui anche la ricorrente svolgeva la sua prova scritta – risultavano in numero di 17, tuttavia viene verbalizzato, inspiegabilmente dato che gli elaborati avrebbero ancora dovuto essere coperti da anonimato: “...Si riscontra invece l’assenza del candidato Fortunato Rao c.f. RAOFTN66S26F735J nato a Mormanno il 26/11/1966. Risulta quindi che solo n.16 candidati hanno svolto la prova...”.

Il successivo Verbale 25 del 23 luglio (**doc. all. 28**) rende conto di un asserito “scambio” di generalità tra il candidato RAO FORTUNATO ed il candidato POPOLO MARCO. In effetti - si dice nel verbale - RAO FORTUNATO risulta presente e inserito nella piattaforma CINECA, ma sarebbe in realtà stato assente (come anche constatato dalla ricorrente in data 11 maggio 2016). POPOLO MARCO risulta assente, ma sarebbe invece stato presente alle prove. A verbale non viene chiarito sulla base di quali accertamenti venga in concreto appurato tutto ciò. Viene infine sciolto l’anominato e si procede alla verifica dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale.

La ricorrente doveva avvedersi di non essere stata ammessa alla prova orale, risultando esclusa dalla relativa lista degli ammessi, pubblicata in data 5 agosto 2016 [**doc. all. 29**].

In pari data, 5 agosto 2016, la stessa ricorrente inoltrava la formale istanza di accesso atti all'Ufficio Scolastico Regionale Toscana di cui si è già fatto cenno [doc. 8], integrata poi con l'ulteriore richiesta del 6 agosto 2016 [doc. 9]. In seguito, in data 23 settembre 2016, dato il mancato riscontro, doveva, tramite legale, sollecitare l'evasione delle predette istanze [doc.10].

La documentazione richiesta, tra cui in particolare le copie degli elaborati prodotti dalla ricorrente e le copie dei verbali della Commissione pervenivano, tramite PEC, solo in data 20 ottobre 2016.

Come già evidenziato nell'esposizione su-estesa, i verbali num. 7 e num. 19 inspiegabilmente non sono stati ostesi dalla P.A.

Dall'esame dei suoi elaborati [doc. all. 30] ed in particolare dall'esame della griglia di correzione della prova scritta, la ricorrente ha potuto appurare che il codice numerico che le era attribuito era "1046095", e che il suo elaborato risulta essere stato corretto in data 15 luglio 2016, come da Verbale n.12.

In tale sessione di correzione risultano essere stati corretti 27 elaborati (tra cui quello della ricorrente), dalle ore 12,40 alle ore 17,30 (290 minuti) per cui all'incirca una media di soli 10 minuti e 45 secondi dedicati a ciascun elaborato.

Ovviamente il tempo effettivo che è stato dedicato alla correzione in concreto non può che essere stato fisiologicamente inferiore: ammettendo un ragionevole intervallo di 1 minuto tra la correzione di un elaborato e l'altro il tempo totale dedicato alla valutazione/correzione scende a 263 minuti, per cui il tempo effettivo mediamente dedicato a ciascun elaborato si attesterebbe sui 9 minuti e 45 secondi. Bisogna però tener

conto che in tale ridotto intervallo di tempo si dovevano compiere anche tutte le operazioni di scrutinio, formulazione del giudizio, compilazione delle griglie di valutazione, scannerizzazione, caricamento dei dati su piattaforma CINECA.

## §

Gli atti della procedura e la valutazione della prova scritta/non ammissione della ricorrente alla prova orale si appalesano illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, alla stregua dei seguenti, salvo altri,

### MOTIVI IN DIRITTO

**I° MOTIVO: Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità segnatamente per quanto attiene alla tempistica delle correzioni. Istruttoria Carente. Disparità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 400 comma 11 D.Lgs. 297/1994. Violazione dei criteri di trasparenza e correttezza. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. Error in procedendo integrato dall'assenza nella Commissione giudicatrice dei membri aggregati di lingua durante la fase di correzione.**

1.1. La ricorrente ritiene di dover anzitutto censurare la **palese irragionevolezza** emergente dall'esiguità di tempo dedicato dalla Commissione giudicatrice alla correzione di alcune prove scritte, tra cui la sua.

Come dedotto in fatto, la prova scritta della ricorrente (associata al codice numerico 1046095) risulta essere stata corretta in data 15 luglio 2016, come da Verbale 12 [**doc. all. 17**].

In tale sessione di lavoro la Commissione procedeva alla correzione di 27 elaborati dalle ore 12,40 alle ore 17,30. Il tempo medio destinato a ciascun elaborato si calcola in 10 minuti e 45 secondi. Occorre puntualizzare che, nella fattispecie, non si discute di qualche minuto in più o in meno, ma si lamenta invece che in un arco di soli 290 minuti non era oggettivamente possibile portare a termine la correzione dei 27 elaborati, completando anche tutte le connesse operazioni; e ciò è quanto si intende dimostrare in termini puramente oggettivi.

Ebbene, partendo dal tempo medio astattamente a disposizione per ciascun elaborato, risulta che in tale risicato lasso di tempo (di circa 10 minuti) non si riesce nemmeno a completare tutta la lettura dell'elaborato della ricorrente (elaborato composto da 6 risposte aperte e 10 chiuse). E' perciò del tutto irragionevole che nel medesimo limitato spazio temporale la Commissione giudicatrice abbia addirittura potuto:

- leggere interamente l'elaborato;
- discutere ed esprimere una valutazione collegiale;
- effettuare la correzione delle risposte a crocetta (comprensione testo in lingua inglese);
- formulare il giudizio sintetico e verbalizzarlo nei seguenti termini *“NELLO SVOLGIMENTO DEI QUESITI IL CANDIDATO HA DIMOSTRATO UNA INSUFFICIENTE ADERENZA ALLE RICHIESTE DELLE TRACCE, LE CONOSCENZE SONO INSUFFICIENTI, MENTRE SOLO IL*

*LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA E' SOSTANZIALMENTE SUFFICIENTE"*;

- compilare le griglie di valutazione attribuendo i voti per ciascuna prova a risposta aperta;
- passare allo *scanner* le griglie di valutazione;
- procedere al caricamento di tutti i documenti nella piattaforma CINECA.

La censura è peraltro avvalorata e confermata dal fatto che, nello stesso giorno 15 luglio 2016, come risulta dal Verbale 11 [**doc. all. 15**] la Commissione giudicatrice impiegava ben 4 ore e 30 (270 minuti), dalle ore 8,00 alle ore 12,30, solo per caricare sulla piattaforma CINECA i 32 elaborati già corretti il giorno prima (che, come dedotto in punto di fatto, non potevano essere caricati il giorno prima a causa dell'interruzione del servizio della piattaforma medesima).

Quindi per il solo caricamento su CINECA di elaborati già corretti la Commissione impiegava mediamente circa 8-9 minuti ad elaborato.

Mentre nella sessione successiva, quella cioè in cui veniva corretta la prova scritta della ricorrente, in un complessivo arco di tempo di soli 10 minuti circa, sarebbe stato possibile effettuare oltre la lettura dell'elaborato, anche tutte le suddette operazioni di correzione risposte chiuse, valutazione, compilazione griglie, formualzione di giudizio sintetico, scansione, caricamento su piattaforma.

La conclusione cui si accede basandosi sui dati, che poi risultano proprio dai verbali, è di **palese ed insanabile illogicità**. Infatti, non

vi è chi non veda che, se effettivamente il tempo necessario per il solo caricamento su CINECA è di circa 8 minuti per compito in media (e ciò emerge in modo palese dal Verbale 11), ciò significa che il tempo residuo da dedicare alla valutazione si attestava mediamente in soli 2-3 minuti.

Peraltro, è del tutto evidente che il fattore tempo dedicato alla correzione, nella fattispecie, non può che rivestire una portata determinante, dal momento che la prova scritta si caratterizzava essenzialmente nello svolgimento delle 6 tracce a risposta aperta, implicando perciò, da parte della Commissione giudicatrice, un'attività valutativa ed una ponderazione approfondita (valutazione peraltro da esprimere collegialmente all'esito quantomeno di una pur breve discussione) che non poteva certo essere effettuata in modo istantaneo [**in senso conforme C.d.S. 2421/2005**].

Ne consegue che la valutazione è affetta da **palese irragionevolezza ed insanabile illogicità**, decretando l'illegittimità della stessa e degli atti conseguenti.

- 1.2. Non solo. Sotto ulteriore profilo emerge anche la **carenza di istruttoria**. Infatti, se dai verbali risulta che il tempo dedicato alla correzione e valutazione era insufficiente (come sostenuto e oggettivamente dimostrato nei termini di cui sopra), deve allora ritenersi che l'istruttoria compiuta sia stata incompleta e/o gravemente carente. Comunque inadeguata a poter cogliere, acquisire, verificare e valutare i concetti effettivamente espressi dalla ricorrente nei suoi elaborati.

1.3. Peraltro, si censura anche la **disparità di trattamento**, dal momento che nelle altre sessioni di correzione, il tempo mediamente impiegato per la correzione di ciascun elaborato è sempre stato maggiore. Anche in questo caso, per avvedersi di ciò basta riferirsi esclusivamente a quanto dichiarato nei verbali:

- per la correzione (e operazioni connesse) dei primi 11 elaborati (Verbale 9 – **doc.all.14**) la Commissione impiegava 4 ore e 10 minuti, quindi mediamente 22/23 minuti per ciascun elaborato (praticamente più del doppio del tempo che è stato impiegato per la ricorrente);
- per la correzione di altri 32 elaborati, tra correzione e caricamento su CINECA il giorno dopo (Verbale 10 e Verbale 11 – **doc. all. 15 e 16**) la Commissione impiegava complessivamente 12 ore e 15 minuti, quindi mediamente ancora circa 23 minuti per ciascun elaborato;
- per la correzione (e operazioni connesse) di altri 25 elaborati (Verbale 13 – **doc. all. 18**) la Commissione impiegava 8 ore e 55 minuti, quindi in media circa 22 minuti ad elaborato;
- nelle restanti sessioni di correzione (Verballi 14, 15, 16 – **docc. all. 19,20,21**) il tempo mediamente impiegato, seppur più ridotto, si attesta mediamente in circa 13 minuti ad elaborato.

Ne risulta che **il tempo medio di correzione (e svolgimento delle operazioni connesse) è inspiegabilmente sceso riducendosi addirittura a circa 10 minuti ad elaborato solo nella sessione di correzione di cui al Verbale n.12 [doc. all.17]**, allorché veniva sottoposta a correzione la prova scritta della ricorrente.

Tutto ciò non può che integrare una palese disparità di trattamento, atteso che parte degli elaborati sono stati valutati con tempistiche che sembrano adeguate (e ciò induce a pensare che in tali casi le valutazioni siano state espresse all'esito di una compiuta disamina e discussione), mentre, pur a parità di condizioni, in altre sessioni di lavoro (in particolare in quella che ha interessato la ricorrente) la Commissione ha agito con inspiegabile ed ingiustificata "fretta", tanto da scendere sotto la soglia limite del tempo ragionevolmente e fisiologicamente necessario anche solo per poter completare la lettura integrale di un elaborato (e naturalmente svolgere tutte le altre operazioni connesse).

- 1.4. Sotto ulteriore profilo, la ricorrente ritiene di dover censurare la scelta procedurale della Commissione giudicatrice di svolgere correzioni separate e non congiunte degli elaborati (prova scritta - prova pratica) di ciascun candidato, in contrasto con quanto previsto dall'art. 400 del T.U. D.Lgs. 297/1994, il quale espressamente, al comma 11, dispone che "*...La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116...*".

Peraltro, il DPR. 116/1989 prevede che "*...Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta...*".

Ebbene, anche se nella fattispecie la prova scritta si è svolta mediante strumenti informatici, e non era perciò materialmente possibile riunire la stessa con l'elaborato grafico/prova pratica



(cartaceo) in un'unica busta, **la normativa è estremamente chiara nell'indicare che la valutazione delle prove scritte e grafiche debba avvenire congiuntamente.** Ciò ha un sicuro riflesso nella modalità di valutazione, giacché, pur ovviamente mantenendo l'anonimato del candidato, la valutazione contestuale di tutte le prove fornisce un quadro completo, omogeneo e complessivo del profilo del candidato (anonimo).

Invece, la correzione a “compartimenti stagni” prima delle prove scritte, poi delle prove pratiche, come effettuata dalla Commissione giudicatrice nel caso concreto, preclude la possibilità di avere la necessaria visione di insieme sul candidato. E così, in effetti, sembra essere stato per la ricorrente, che, a fronte di un giudizio negativo ottenuto nella prova scritta (reso nei tempi e con le modalità di cui si è detto), ha invece ottenuto un risultato se non “brillante” almeno sicuramente buono nella prova pratica (8,5/10). Risultati di segno opposto evidentemente inconciliabili tra loro e disomogenei.

Sta di fatto che la norma di legge imponeva di procedere a **valutazione congiunta**, cosa che tuttavia non ha avuto luogo, nonostante la Commissione giudicatrice abbia pure dichiarato (Verbale 1 – **doc. all. 4**) di aver proceduto a lettura “collegiale ed integrale” dell'art. 400 D.Lgs. 297/1994.

La norma non sembra essere stata correttamente applicata. **Ne consegue la violazione di legge.**

Peraltro, evidente riflesso negativo della scelta valutativa adottata dalla Commissione giudicatrice è testimoniato dagli “inconvenienti” emersi proprio durante la correzione (ed attestati a

verbale), in particolare laddove, come risulta dal Verbale 20, del 22 luglio 2016 [**doc. all. 24**]:

*“...La Commissione collegialmente, sempre utilizzando i criteri di valutazione indicati nella griglia di valutazione della prova pratica Allegato 2 dei verbali N.3 del 05/07/2016 e confermata nel verbale N. 6 del 11/07/2016, durante la procedura di correzione odierna di un elaborato grafico, rileva una diversità di valutazione tra due elaborati grafici recanti lo stesso svolgimento, ma con valutazioni discordanti, nello svolgimento del quesito N.1 della traccia estratta. La commissione in virtù di ciò riesamina la prova pratica recante il N. 16 valutata in data 20/07/2016 Verbale n.17 per uniformare i giudizi valutativi. E provvede ad allegare al plico N. 16 la nuova e corretta griglia...”.*

A sommo avviso della ricorrente un’organizzazione della correzione realmente aderente al dettato normativo - e perciò idonea a fornire alla Commissione un approccio omogeneo ed una visione d’insieme sul candidato (quindi mediante correzione contestuale di tutte le prove) - avrebbe escluso le suddette problematiche.

- 1.5. Ancora, sotto ulteriore e pur connesso profilo, la ricorrente deve lamentare, sul piano procedurale, che la verbalizzazione delle operazioni risulta tale da non consentirle, sotto certi profili, di poter effettuare un controllo/verifica circa la correttezza formale e sostanziale delle stesse.

Pur a prescindere dal fatto che la ricorrente non può ancora disporre del Verbale 7 e del Verbale 19 delle operazioni, dai

verbali noti emergono alcune singolari elementi, che appresso debbono essere pure messi in evidenza:

- Inizialmente i candidati ammessi al concorso erano in numero di 227 [**doc. all.2**];
- a sostenere la prova pratica erano in 217;
- le prove scritte corrette risultano 220;
- le buste pervenute dai vari istituti in cui si tenevano le prove risultano 222.

Ebbene, non si ha notizia (e non è ad avviso della ricorrente ricavabile dai verbali noti) di come e perché sussistano tali discrepanze numeriche tra buste/ elaborati/candidati.

Si è a conoscenza di uno scambio di generalità tra il candidato RAO FORTUNATO ed il candidato POPOLO MARCO; e del fatto che quest'ultimo sarebbe stato presente pur risultando formalmente assente e viceversa. Non è dato comprendere come e perché lo scambio abbia avuto luogo, come e perché sia emersa che l'assenza fosse proprio del candidato RAO quando ancora in data 23 luglio 2016 (Verbale 23 – **doc. all. 27**) non si era proceduti a sciogliere l'anonimato.

In ogni caso, tutto ciò appare in contrasto con i basilari criteri di trasparenza e correttezza e con i principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

- 1.6 Ulteriore doglianza concerne, inoltre, un aspetto procedurale attinente alla regolare e legittima composizione della Commissione giudicatrice. Dai verbali e, in particolare, per quello che qui interessa, dal Verbale n.12 [**doc. all. 17**] relativo alla correzione

dell'elaborato della ricorrente, risulta che **i membri aggregati della Commissione di lingua straniera non erano presenti.**

Ebbene, il già citato Avviso MIUR AOODGPER – Direzione Generale Personale della Scuola REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0014097 – 18/05/2016 prevede che “...La commissione troverà, relativamente ai quesiti a risposta chiusa, una schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta (...) La commissione, alla presenza dei membri aggregati di lingua, procederà a selezionare la risposta corretta per l'assegnazione del voto, che il sistema, solo dopo l'avvenuta selezione della suddetta risposta, prospetterà in modo automatizzato, sugli elaborati di tutti i candidati...”, implicando perciò la necessità della presenza, nella fase di correzione, anche dei membri aggregati della Commissione. **Nella fattispecie se ne deve tuttavia censurare la totale assenza.**

La Commissione giudicatrice, in base all'avviso ministeriale suddetto, avrebbe dovuto essere presente nella sua completezza (compresi Membri aggregati di lingua).

La mancanza qui censurata si riflette non tanto sull'esito delle risposte chiuse, quanto sulla composizione del Collegio che avrebbe dovuto essere formata dal Presidente, dai due Commissari, dal Segretario e relativi Membri aggregati. Peraltro, è pure il D.M. 97 del 23 febbraio 2016 [**doc. all. 31**] a riconoscere la qualità di componenti a tutti gli effetti anche dei membri aggregati, prevedendo che essi “...partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione...”.

Poiché prevista, la presenza dei Membri aggregati era necessaria nella fase di correzione per il corretto e legittimo funzionamento del collegio di cui si componeva la Commissione giudicatrice.

Sta di fatto che l'assenza di componenti del collegio che avrebbero dovuto comunque presiedere, integrando lo stesso nel suo *plenum*, non può che determinare l'illegittimità della procedura, dando luogo ad un *error in procedendo* idoneo ad invalidare le operazioni compiute.

§

**II° MOTIVO: Eccesso di potere per violazione di prassi e direttive ministeriali e, in particolare, per aver omesso di discutere ed elaborare criteri di valutazione specifici. Ulteriori profili di contraddittorietà e contrasto rispetto all'avviso MIUR AOODGPER - Direzione Generale Personale della Scuola REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0014097 - 18/05/2016, nonché rispetto al D.M. 95 del 23 febbraio 2016. Arbitrarietà valutativa.**

2.1. Ferme le censure articolate al I°MOTIVO di ricorso, sotto ulteriore profilo la ricorrente deve lamentare l'inadeguatezza dei criteri di valutazione adottati in concreto dalla Commissione.

**L'Avviso MIUR AOODGPER - Direzione Generale Personale della Scuola REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0014097 - 18/05/2016**

(dato per letto dalla Commissione giudicatrice come da Verbale 1 - **doc.4**) prevede che

*"...Nel primo verbale le commissioni, avuto riguardo al testo delle prove scritte reso disponibile in piattaforma, discuteranno i seguenti criteri che si propongono a livello nazionale per la valutazione delle prove, che sono:*

*“pertinenza”, “correttezza linguistica”, “completezza” e “originalità”. Ogni commissione potrà integrare o modificare tali criteri, motivando e verbalizzando le ragioni dei cambiamenti apportati.*

*Le commissioni provvederanno, altresì, alla definizione di criteri specifici, nonché delle griglie di valutazione e delle conseguenti schede di correzione degli elaborati, che saranno riportate nell’apposito verbale, scansionato sulla piattaforma con indicazione del numero e della data...”*

- 2.2. In tutto ciò è evidente che la finalità era quella di addivenire ad un criterio di valutazione oggettivo (e quindi equo e corretto) anche nella valutazione, in particolare, dei quesiti a risposta aperta, rispetto ai quali la decisione è rimessa alla ponderazione valutativa della Commissione giudicatrice.

Nella fattispecie, come si apprende dal Verbale 1 [**doc. all. 4**], veniva in effetti elaborata una griglia di correzione basata sui suddetti 4 criteri astratti (pertinenza, correttezza linguistica, completezza, originalità) elaborando tuttavia dei “descrittori” che non sono in grado di esprimere alcun riferimento ad un modello oggettivo (cioè ad un test di prova) giacché si limitano, invece, a fornire una gradazione della presunta aderenza della risposta al criterio.

In altre parole i descrittori adottati dalla Commissione nel caso concreto non forniscono in realtà alcuna descrizione proprio perché manca il riferimento ad un parametro oggettivo e ad un modello specifico, che avrebbe dovuto essere fornito dal testo delle prove scritte reso disponibile in piattaforma.

- 2.3. Non a caso nel succitato avviso MIUR prot. 14097 si precisa che le Commissioni “...avuto riguardo al testo delle prove scritte reso disponibile in piattaforma, discuteranno i seguenti criteri...”.

Dal Verbale 1 non risulta aver avuto luogo discussione alcuna, né tantomeno che abbia avuto luogo discussione riferibile al testo delle prove scritte reso disponibile in piattaforma, come richiesto dal MIUR.

Inoltre, la Commissione ha omesso di adottare criteri specifici.

Certo è che la griglia di correzione adottata nella fattispecie risulta evidentemente inidonea a consentire una ponderazione valutativa oggettiva. Difatti, l’oggettività valutativa può scaturire solo dal riscontro delle parole chiave e delle espressioni linguistiche presenti nell’elaborato da correggere in raffronto con un test di prova/modello di riferimento, il quale ultimo, nella fattispecie, è però come già lamentato patologicamente assente.

Invero, il modello scientifico da seguire e cui attenersi, da parte della Commissione giudicatrice, avrebbe dovuto essere quello della valutazione per conoscenze e per competenze, finalizzata all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico metodologiche in relazione alle materie di insegnamento (come pure previsto e raccomandato dal D.M. 95 del 23 febbraio 2016).

- 2.4. Nel caso concreto, data l’inadeguatezza della griglia di valutazione adottata (e dei criteri e dei descrittori ivi indicati) a consentire di accertare oggettivamente e rispetto ad un campione specifico conoscenze e competenze (data la mancanza del modello di riferimento) e data l’omessa adozione di criteri specifici, come pur

richiesto dal MIUR, l'attività di valutazione in concreto compiuta non può che risultare arbitraria e viziata, e perciò illegittima.

§

**ISTANZA CAUTELARE**

Quanto al *fumus boni juris* si rinvia a quanto esposto in punto di fatto e diritto.

Quanto alle esigenze cautelari sottese alla fattispecie, si evidenzia come allo stato attuale (nella consapevolezza circa lo sviluppo che ha avuto la procedura, che nel frattempo ha seguito il suo ulteriore corso con lo svolgimento delle prove orali e con la presa di servizio dei candidati risultati infine idonei) l'interesse della ricorrente sia, in primo luogo, tutelabile attraverso la ri-correzione dei suoi elaborati per poter accedere alla prova orale. Pertanto si chiede, previa sospensione dell'efficacia e degli effetti della valutazione negativa che le è stata assegnata dalla Commissione giudicatrice, nonché laddove ritenuto necessario anche degli atti presupposti e conseguenti (anche eventualmente in *parte qua* laddove lesivi degli interessi della ricorrente) che Codesto Ecc.mo T.A.R. ordini una nuova correzione degli elaborati (prova scritta – prova pratica) della ricorrente, con ogni consequenziale pronuncia ed effetto cautelare.

In ogni caso, anche ai fini della tutela cautelare, si deve rappresentare la mancata incolpevole conoscenza in capo alla ricorrente del contenuto del Verbale delle operazioni n°7 (del 12 luglio 2016) e del Verbale delle operazioni n°19 (di cui non è nota neppure la data). Si chiede perciò, ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p.a., che l'Ecc.mo T.A.R. adito ne ordini l'esibizione alla P.A. Con riserva, anche all'esito, di integrare e/o riproporre istanza cautelare.



§

**P.Q.M.**

La ricorrente, Poggiani Anna, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

**CHIEDE**

che l'Ecc.mo T.A.R. adito, *contrariis reiectis*, ed alla luce dei motivi addotti,

Voglia,

previo accoglimento delle richieste misure cautelari,

disporre l'annullamento degli atti impugnati, come in epigrafe indicati.

In via istruttoria:

si chiede che, ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p.a., l'Ecc.mo T.A.R. adito ordini esibizione alla P.A.:

- del Verbale delle operazioni n°7 (del 12 luglio 2016);
- del Verbale delle operazioni n°19 (di cui non è nota la data).

Con ogni consequenziale pronuncia.

Con vittoria di compensi professionali e spese.

§

**Elenco documenti allegati:**

- 1) D.D.G. MIUR 106 del 23 febbraio 2016;
- 2) Elenco candidati classe A 60;
- 3) Nomina Commissione giudicatrice;
- 4) Verbale n°1 (9 giugno 2016);
- 5) Avviso MIUR Prot. 14097 del 18.5.16;
- 6) D.M. 95/2016;
- 7) Art. 400 D.Lgs. 297/1994;
- 8) Istanza accesso atti del 5.8.2016;

- 9) Istanza di accesso atti del 6.8.2016;
- 10) Sollecito istanza accesso del 21.9.2016;
- 11) Nota di riscontro Ufficio Scolastico Regionale Toscana del 19.10.2016;
- 12) Nota 20 ottobre 2016;
- 13) Verbale n°8;
- 14) Verbale n°9;
- 15) Verbale n°10;
- 16) Verbale n°11;
- 17) Verbale n°12;
- 18) Verbale n°13;
- 19) Verbale n°14;
- 20) Verbale n°15;
- 21) Verbale n°16;
- 22) Verbale n°17;
- 23) Verbale n°18;
- 24) Verbale n°20;
- 25) Verbale n°21;
- 26) Verbale n°22;
- 27) Verbale n°23;
- 28) Verbale n°25;
- 29) Lista ammessi alla prova orale pubblicata il 5 agosto 2016;
- 30) Elaborati prodotti da Poggiani Anna – griglie di correzione;
- 31) D.M. 97 del 23 febbraio 2016.

§

Contributo unificato dovuto nella misura ridotta del 50% trattandosi di

materia di pubblico impiego, quindi per l'importo di € 325,00.

Comunicazioni da effettuarsi

a indirizzo PEC [giuliano.picchio@avvocatiperugiapec.it](mailto:giuliano.picchio@avvocatiperugiapec.it) / fax 075.5837713

Perugia, 29 ottobre 2016

Poggiani Anna

Avv. Giuliano Picchio